

**REGOLAMENTO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

(di cui all'art. 36 del Codice e alle linee guida ANAC n. 4/2018)

Approvato con Decreto del Direttore Generale n. 04 del 16.01.2019

Sommario

Art. 1	Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	Principi comuni	3
Art. 3	Valore stimato dell'appalto	4
Art. 4	Procedure di affidamento di servizi e forniture e limiti di importo	4
Art. 5	Requisiti degli operatori economici.....	5
Art. 6	Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro.....	6
Art. 7	Modalità di acquisizione per specifiche categorie merceologiche o tipologie di servizi	7
Art. 8	Affidamento dei Servizi Legali	8
Art. 9	Utilizzo mercato elettronico e piattaforme centrale di committenza	8
ART. 10	Responsabile del procedimento.....	9
Art. 11	La determinazione a contrattare e la determinazione a contenuto semplificato.....	9
Art. 12	Scelta degli operatori economici	9
Art. 13	Acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice	10
Art. 14	Indagine di mercato ed elenco dei fornitori.....	11
Art. 15	Cauzioni e garanzie.....	12
Art. 16	Contenuto della lettera di invito	12
Art. 17	Verifica dei requisiti degli operatori economici	13
Art. 18	La proposta di aggiudicazione	14
Art. 19	Esecuzione dei contratti sotto soglia.....	15
Art. 20	Termini di pagamento	15
Art. 21	Durata dei contratti.....	15
Art. 22	Entrata in vigore	16

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta all'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud (di seguito Ente o Autorità), le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, come disciplinate all'art. 35 del Codice.
2. Il Regolamento è adottato nel rispetto delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui alla deliberazione n. 206/2018 (nel prosieguo LG 4/2018).
3. E' fatta salva l'applicazione delle successive Linee Guida elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e degli altri Atti o Provvedimenti che successivamente terranno luogo, secondo quanto disposto dal Codice.
4. Il presente Regolamento tiene conto della realtà organizzativa e della struttura dell'Ente, della attuale presenza di un unico Dirigente che riveste anche la carica di Direttore Generale, e sarà applicato nei confronti dei dirigenti successivamente nominati, con particolare riferimento al ruolo di RUP.

Art. 2 Principi comuni

1. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice e, in particolare nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese (MPMI).
3. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
4. Tutti gli atti di ciascuna procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice.
5. Esulano dall'applicazione del presente Regolamento le spese minute, rimborsate con cassa economale, in base alle disposizioni interne che ne regolano l'utilizzo.
6. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 e del Codice di Comportamento, adottati dall'Ente in osservanza della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
7. Non trova applicazione il principio di rotazione, nel caso di procedure aperte al mercato, con invito

rivolto a tutti gli operatori economici che abbiano manifestato interesse per l'Avviso pubblicato, ovvero nel caso di indagini di mercato, o di consultazione dell'Albo fornitori per la categoria merceologica di riferimento, senza che sia operata alcuna restrizione degli inviti.

8. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 7, nel caso in cui si operi una restrizione degli inviti agli operatori economici presenti nella stessa categoria merceologica dell'Albo fornitori dell'Ente, di regola, l'invito all'affidatario uscente o ai soggetti già invitati al procedimento contrattuale avente lo stesso oggetto dell'appalto precedente ed entro gli stessi limiti di importo, o oggetto riconducibile alla stessa categoria merceologica, o servizio dello stesso settore, sarà possibile solo con adeguata motivazione da esplicitare nella determinazione a contrattare.

Art. 3 Valore stimato dell'appalto

1. Per la determinazione della procedura di affidamento e del valore presunto dell'appalto si utilizza il valore massimo complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del Codice.
2. Il valore massimo stimato dell'appalto è dato dall'importo dell'appalto al netto dell'IVA, comprensivo di "qualsiasi forma di eventuali opzioni, o rinnovi". Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara
3. Il valore massimo stimato dell'appalto è l'importo di riferimento per stabilire quale procedura di affidamento seguire, se negoziata ai sensi dell'art. 36 del Codice o ordinaria ai sensi dell'art. 59 e segg. del Codice. Il CIG va assunto in base al valore massimo stimato dell'appalto.
4. Sul valore così determinato vanno altresì misurati i requisiti delle imprese partecipanti e commisurato l'importo della cauzione provvisoria, ove richiesta.
5. Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del Codice, e sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Art. 4 Procedure di affidamento di servizi e forniture e limiti di importo

1. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, si utilizzano le procedure semplificate previste dall'art. 36 del Codice, con riferimento ai limiti di importo ivi previsti, secondo le fasce individuate nella tabella sotto riportata e a quanto previsto negli articoli che seguono.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può sempre ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Codice.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

Fasce	Importo dell'affidamento di forniture /servizi	Procedura utilizzabile
A	fino a 1.000,00 euro	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, con motivazione resa in forma sintetica
B	da euro 1.001 ad euro 5.000,00	Affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato con acquisizione di preventivi da almeno 3 fornitori ove presenti sul mercato
C	da euro 5.001 ad euro 39.999,00	Affidamento Diretto previa indagine di mercato con acquisizione di preventivi da almeno 5 fornitori ove presenti sul mercato
D	pari o superiore a 40.000 euro, ed entro le soglie di cui all'articolo 35 per servizi e forniture (e servizi sociali e altri servizi specificati nell'allegato IX del Codice dei contratti).	Affidamento tramite procedura negoziata ad inviti ad almeno 5 operatori economici

Art. 5 Requisiti degli operatori economici

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici (OE) di cui all'art. 3 comma 1 lettera p) del Codice, come definiti nel successivo art. 45 del Codice.
2. Gli operatori economici che prestano forniture di beni o di servizi sotto soglia e fino alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, e dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara, in misura proporzionata rispetto alla natura, qualità, quantità della fornitura o del servizio.
3. L'Ente fissa i requisiti speciali di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale nel rispetto dei principi di adeguatezza e professionalità, come di seguito indicato:

- a) idoneità professionale: può essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro

della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, così da attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

- b) capacità economica e finanziaria: può essere richiesto all'operatore economico di dimostrare livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento purché siano tali da non compromettere la possibilità delle MPMI di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali: stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

4. I requisiti minimi individuati dall'Ente dovranno essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.

Art. 6 Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compresi i servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, mediante criteri predefiniti e secondo le fasce di importo di cui al precedente articolo 4, in conformità all'art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Per gli affidamenti rientranti nella fascia A dell'articolo 4 il RUP può procedere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, e senza necessità di ricorrere ad Albi o Elenchi precedentemente costituiti, con motivazione resa in forma sintetica con riferimento al presente Regolamento.
3. Per gli affidamenti rientranti nella fascia A dell'articolo 4 il RUP può inoltre prescindere dal ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, che è invece obbligatorio ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/1006, per gli affidamenti rientranti nelle altre fasce dell'art. 4 .
4. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, e delle regole di concorrenza, il RUP, per affidamenti di importo rientrante nella fascia B dell'articolo 4, svolge una preliminare indagine esplorativa, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il fabbisogno dell'Ente, e la platea dei potenziali affidatari, acquisendo almeno 3 preventivi ove possibile. L'indagine di mercato di cui trattasi può essere svolta anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Me.Pa o di altri mercati elettronici, nonché di differenti fornitori esistenti nel mercato.
5. Il RUP darà conto dell'esito dell'indagine condotta nella propria istruttoria che sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
6. L'acquisizione di beni e servizi rientranti nella fascia C dell'articolo 4 è effettuata sempre previa negoziazione con più fornitori, almeno in numero pari a 5 se presenti in tale numero nel mercato. Il RUP, anche in modo informale, verifica la congruità dei prezzi in ogni caso di affidamento, anche sotto il profilo della potenziale anomalia assicurando sempre il contraddittorio con l'appaltatore.
7. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, e salvo che per gli affidamenti

rientranti nella fascia A dell'articolo 4, per l'acquisizione di beni e servizi il RUP individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:

- a. Sistema telematico di e-procurement mediante la piattaforma acquistiretepa.it di CONSIP ovvero, in alternativa, altra piattaforma di Mercato Elettronico accreditata e riconosciuta a livello nazionale (es. Me.Pa) ovvero regionale (START);
- b. Albo Fornitori e Professionisti, formato dall'Ente e pubblicato sul sito istituzionale, oppure di altro ente/istituzione/soggetto convenuto, procedendo all'individuazione del fornitore;
- c. Avviso per Manifestazione d'interesse preliminare, in caso di insufficienti candidature nella categoria merceologica di riferimento di cui all'Albo fornitori, ovvero nelle more della costituzione dell'Albo di cui alla precedente lettera b), e in tutti gli altri casi ritenuti opportuni dal RUP per garantire una maggiore apertura al mercato, procedendo all'individuazione del fornitore. Le candidature così acquisite, dovranno ritenersi valide esclusivamente per l'affidamento oggetto della manifestazione di interesse.

8. L'Albo fornitori dell'Ente indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le categorie in cui l'Ente ha inteso suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria. L'Amministrazione procederà periodicamente all'aggiornamento e/o revisione dell'Albo, tenuto conto anche di candidature pervenute medio tempore, in corso d'anno.

9. L'affidamento in via eccezionale al contraente uscente deve essere motivato in ordine al carattere di continuità, accessibilità, disponibilità, completezza, esclusività e/o infungibilità della prestazione da fornire. In riferimento ai servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice, ai servizi connessi forniti dalle organizzazioni associative, l'affidamento al contraente uscente tiene conto altresì delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti.

10. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 32 comma 2 del Codice, riguardo agli affidamenti rientranti nelle fasce A e B dell'articolo 4 per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere all'affidamento diretto con una sola determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

11. Per le tipologie di affidamento disciplinate dal presente articolo, ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

12. Il perfezionamento del contratto può avvenire anche mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione dell'ordine all'affidatario, previa assunzione della determina di affidamento che contiene l'impegno di spesa.

Art. 7 Modalità di acquisizione per specifiche categorie merceologiche o tipologie di servizi

1. L'Autorità, relativamente alle categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7, D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, è tenuta ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalla centrale di committenza regionale, eventualmente istituita. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, ricorrendo a procedure di evidenza pubblica a condizione che siano previsti corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalla centrale di committenza regionale, nella misura individuata dalla Legge.

2. A norma dell'art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri del'11 luglio 2018 sono state individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali, l'Ente dovrà ricorrere obbligatoriamente alle convenzioni Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori.

Art. 8 Affidamento dei Servizi Legali

1. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda affidare la gestione complessiva del contenzioso in modo continuativo o periodico, e consulenze legali in forma stabile e continuativa, ad un soggetto, che si concretizza in prestazioni non legate a specifiche controversie in corso o potenziali e per un periodo determinato, si applicano le procedure di cui al presente Regolamento, tenuto conto delle soglie di cui all'art. 35 del Codice, e della disciplina di cui al Regolamento di costituzione e gestione dell'Albo fornitori.
2. L'affidamento del singolo incarico di patrocinio legale in procedimenti giudiziari e/o di consulenza legale fornita in preparazione degli stessi, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento giudiziario, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) del Codice, non rientrando negli affidamenti di cui al precedente comma 1, e, se pur escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del suddetto Codice.
3. L'affidamento dell'incarico può avvenire sulla base delle candidature presenti in apposito elenco, ove costituito ai sensi del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenze.

Art. 9 Utilizzo mercato elettronico e piattaforme centrale di committenza

1. Per l'affidamento di servizi e forniture sotto la soglia di rilevanza comunitaria, il RUP è tenuto all'utilizzo del mercato elettronico e degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali, che consentono l'attuazione delle procedure interamente tramite gestione telematica, in particolare:
 - Convenzioni Quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999;
 - Mercato Elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite per via telematica, sia dalla centrale di committenza regionale START ovvero avvalendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) di cui all'articolo 36, comma 6 del Codice dei contratti.
2. Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul Me.Pa o sul mercato elettronico della centrale di committenza regionale, l'acquisto avviene obbligatoriamente utilizzando gli strumenti messi a disposizione, in particolare:
 - Ordine Diretto di Acquisto (ODA), nel caso di affidamento diretto, ad esito di indagine di mercato, effettuata anche tramite i cataloghi dei fornitori presenti;
 - Trattativa Diretta (TD) nel caso di affidamento diretto mediante procedura negoziata rivolta ad un solo fornitore individuato ad esito di indagine di mercato;
 - Richiesta di Offerta (RDO), anche preceduta dalla pubblicazione dell'avviso pubblico a manifestare interesse, nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata ad inviti.
3. Il ricorso al mercato elettronico non è necessario per acquisti rientranti nelle fasce A e B dell'art. 4 del Regolamento, ad eccezione dei beni/servizi informatici a cui si applicano le disposizioni contenute nei commi 512-520, articolo 1, della legge n. 208/2015.

ART. 10 Responsabile del procedimento

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Direttore Generale o il Dirigente competente, può nominare con atto formale un Responsabile Unico del Procedimento, tra i dipendenti di ruolo addetti al Settore, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato e nel rispetto delle LG ANAC n. 3/2018 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
2. Il Direttore Generale/ o il dirigente responsabile della unità organizzativa, provvede ad individuare e nominare il RUP per ciascuna procedura di acquisizione di beni o servizi, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei contratti, tra i dipendenti assegnati all'area di appartenenza o al proprio servizio. Fino a quando la nomina non sarà effettuata o in assenza di individuazione e nomina, riveste il ruolo di RUP lo stesso Direttore/dirigente. Si applicano le norme in tema di incompatibilità ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 42 del Codice dei contratti.
3. Il RUP può far parte della commissione di gara, fatta salva l'operatività dell'Albo Nazionale dei componenti delle Commissioni Giudicatrici, di cui alle LG ANAC n. 5.
4. Nelle more dell'operatività dell'Albo di cui al precedente comma 3, la commissione è presieduta, di regola, dal Direttore Generale.
5. Relativamente alle gare centralizzate espletate da Consip, o dalle centrali regionali o gli acquisti sul mercato elettronico, il RUP in sede esecutiva coincide, di norma, con il direttore dell'esecuzione e ne assume sostanzialmente i compiti.

Art. 11 La determinazione a contrattare e la determinazione a contenuto semplificato

1. La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre, o atto equivalente, secondo il combinato disposto dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 32 del Codice, che contenga almeno le indicazioni minime ivi richieste.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, dovrà inoltre contenere l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile la procedura seguita con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
3. Nel caso di affidamento diretto rientrante nelle fasce A e B dell'articolo 4, per cui siano certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere direttamente con una determinazione di affidamento a contenuto semplificato, in cui si dovranno specificare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

Art. 12 Scelta degli operatori economici

1. Il RUP individua gli operatori economici tramite indagini di mercato di cui al successivo articolo 14 del presente Regolamento oppure attraverso una selezione tramite sorteggio o scorrimento, dall'elenco di operatori economici istituito dall'Ente, salva la facoltà di procedere all'invito di tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo dell'Ente, nella medesima categoria merceologica.
2. L'affidamento di forniture di beni e servizi oggetto del presente Regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato nelle lettere seguenti:
 - a) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e

ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali della centrale di committenza regionale START, pe i beni/servizi presenti, obbligatoriamente per le categorie merceologiche di cui al precedente articolo 7;

- b) utilizzando il mercato elettronico di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo indicato all'articolo 1, comma 1 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ss.mm.ii. (MEPA) o START. Si fa espresso rinvio a quanto precisato nell'articolo 9 del presente Regolamento;
 - c) a mezzo procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati tramite avvisi pubblicati sul sito *internet* dell'Ente o tramite selezione dall'Albo dei fornitori.
3. Nelle procedure di cui alla lettera c) del presente articolo, i termini per manifestare interesse non possono essere inferiori a 15 giorni, salvo urgenze adeguatamente motivate nella determina di approvazione dell'Avviso, con riduzione fino ad un minimo di 5 giorni, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
4. Con riferimento alle deroghe all'applicazione del principio di rotazione, si fa espresso rinvio all'art. 2 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
5. La scelta del contraente nelle procedure negoziate può essere effettuata:
- d) applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, nei limiti in cui ciò sia consentito dall'articolo 95 del Codice. In ogni caso, l'utilizzo del criterio del minor prezzo deve essere adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare;
 - e) applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di lettera di invito/capitolato.

Art. 13 Acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice

1. Negli appalti per l'acquisizione di beni, servizi di cui alla lettera D dell'art. 4, il RUP procederà tramite procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici, utilizzando obbligatoriamente il mercato elettronico MEPA di Consip o della centrale di committenza regionale.
2. Il RUP procederà alla individuazione degli operatori economici qualificati nel settore, previa indagine di mercato svolta con Avviso pubblico o tramite selezione dall'Albo fornitori dell'Ente, con le modalità di cui al successivo articolo 14, se presenti, richiedendo ed acquisendo le offerte con mezzi telematici, e secondo necessità e tipologia della fornitura.
3. L'esame della documentazione e delle offerte nella procedura di gara, avviene sempre in seduta pubblica, anche attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche di Consip o del soggetto aggregatore.
4. Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP alla presenza di due testimoni. L'apertura e l'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche viene svolta dalla Commissione Giudicatrice opportunamente nominata, che può farsi assistere da esperti/referenti tecnici individuati dalla stessa.
5. Ogni operazione svolta dal RUP e/o dalla Commissione sarà verbalizzata e trasmessa al Direttore Generale/dirigente designato, per gli adempimenti di competenza e per la successiva fase di formalizzazione dell'affidamento e stipula del contratto.
6. Il RUP gestisce le fasi di ammissione alla valutazione delle offerte, il soccorso istruttorio integrativo

(ex articolo 83, comma 9, del Codice) e redige la proposta di aggiudicazione per il Direttore/dirigente competente

7. Il RUP Propone al Direttore Generale/dirigente competente, anche nelle fasi infra/endo procedurali, provvedimenti di esclusione e di ammissione, verificando anche la pubblicazione sulla sezione trasparenza ai sensi dell'articolo 29 del Codice.

Art. 14 Indagine di mercato ed elenco dei fornitori

1. L'indagine di mercato condotta dal RUP, non assume natura negoziale ed è preordinata ad acquisire informazioni circa le caratteristiche delle prestazioni e dei beni da acquisire, i potenziali concorrenti presenti sul mercato, gli operatori interessati, i prezzi correnti e tutto quanto possa ritenersi utile per stabilire i termini della procedura, al fine di verificare la corrispondenza tra le soluzioni presenti e le reali esigenze dell'Autorità.
2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o delle altre stazioni appaltanti, formalizzandone i risultati.
3. Le indagini condotte saranno tenute in considerazione ai fini dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. Il RUP deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali ed adottare tutti gli accorgimenti necessari alla protezione di tali dati/informazioni.
4. Per gli appalti rientranti nella fascia B del precedente articolo 4 l'indagine di mercato può consistere nella richiesta di almeno 3 preventivi e acquisizione tramite PEC, o anche tramite ricerche nei siti web ad operatori del settore, e/o nella consultazione di elenchi prezzi e/o cataloghi. Il RUP rilascerà attestazione della congruità dei prezzi praticati nella propria istruttoria
5. Per gli appalti rientranti nella fascia C del precedente articolo 4 l'indagine di mercato può consistere in un Avviso da pubblicare sul sito web della stazione appaltante e nella sezione "Amministrazione trasparente" contrassegnata con la voce "Bandi di gara". È facoltà del RUP stabilire ulteriori forme di pubblicità in base al valore dell'affidamento.
6. Rientra nella facoltà del RUP invitare un numero di operatori economici superiore a quello indicato nella tabella di cui all'art. 4 per tipologia di procedimento e limiti di importo, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
7. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza, da specificarsi nella determinazione a contrattare che approva l'avviso pubblico, a non meno di cinque giorni.
8. L'Avviso deve contenere almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva adeguata notizia.
9. Gli operatori economici da invitare potranno essere individuati, anche mediante l'Albo fornitori

dell'Ente, appositamente costituito. L'Albo è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere selezionati, sia attraverso il sorteggio o tramite scorrimento, gli operatori da invitare.

10. L'iscrizione degli operatori economici interessati nell'Albo dell'Ente, provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. La revisione dell'elenco, avverrà con cadenza annuale, o al verificarsi di determinati eventi, come individuato nell'apposito regolamento.

Art. 15 Cauzioni e garanzie

1. Per le acquisizioni disciplinate dal presente Regolamento, in ottemperanza ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, il RUP può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 e della garanzia definitiva di cui all'art. 113 del Codice, nei casi e per gli importi specificamente disciplinati dagli articoli richiamati.
2. La garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, è fissata nella misura del 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, il RUP può motivatamente proporre la riduzione dell'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.
3. Alla garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7.
4. Fatto salvo quanto disciplinato al precedente comma 1, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento, di servizi e di forniture. E' facoltà del RUP esonerare dalla prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Dlgs 50/2016, con adeguata motivazione ed a condizione che sia applicato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
5. Alla garanzia definitiva, a norma dell'art. 103 del Codice, si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
6. Le cauzioni provvisorie e definitive, laddove richieste, sono svincolate a norma di legge.
7. È sempre nelle facoltà del Direttore Generale/dirigente richiedere, in relazione alla singola acquisizione, polizze assicurative a tutela dell'Autorità.

Art. 16 Contenuto della lettera di invito

1. La lettera d'invito nelle procedure negoziate, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, l'indicazione degli oneri da interferenze, oneri aziendali e costo della manodopera;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali se richiesti;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'articolo 97, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

Art. 17 Verifica dei requisiti degli operatori economici

1. Con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, attestati dall'operatore economico, si procede agli accertamenti previsti per legge, salvo quanto previsto ai successivi commi.
2. I requisiti di ordine generale di cui al comma precedente, per gli OE iscritti all'Albo fornitori dell'Ente sono verificati a campione nella misura del 10% annuo, ad opera del servizio/ufficio competente. E' fatta salva la facoltà per l'Ente di procedere in ogni momento a controlli, anche in caso di fondati dubbi su quanto "autocertificato" dall'OE, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
3. Con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara, attestati dall'operatore economico, si procede agli accertamenti previsti per legge.
4. Nel caso di ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. L'Ente può comunque estendere le verifiche agli altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000.
5. Per i servizi e le forniture rientranti nella fascia A e nella fascia B dell'articolo 4, in caso di affidamento diretto, si può procedere alla stipula del contratto con l'affidatario, sulla base di un'apposita autodichiarazione (o secondo il DGUE) dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. Prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32 comma 14 del Codice, l'Ente procede comunque alla:
 - a. Consultazione Casellario ANAC;
 - b. Visura Camerale;
 - c. Acquisizione DURC;
 - d. Avvio della verifica sussistenza requisiti speciali ove previsti;
 - e. Eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012).
6. Per i servizi e le forniture rientranti nella fascia C del medesimo articolo 4, da 5.001,00 € fino alla soglia dei 20.000,00 € in caso di affidamento diretto, si può procedere alla stipula del contratto sulla base di

un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. Prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32 comma 14 del Codice, l'Ente procede comunque alla:

- a. Consultazione Casellario ANAC;
- b. Visura Camerale;
- c. Acquisizione DURC;
- d. Eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012).

Inoltre e contestualmente alla stipula del contratto, fatta salva l'applicazione dell'art. 108 del Codice con riferimento alla risoluzione dello stesso, il RUP procede all'avvio della:

- e. Verifica sussistenza requisiti speciali ove previsti
- f. Verifica assenza di condanne di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice;
- g. Verifica assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse di cui all'articolo 80 comma 4.

7. Per i servizi e le forniture rientranti nella fascia C del medesimo articolo 4 per importi da 20.001,00 fino alla soglia dei 40.000,00 €, anche in caso di affidamento diretto, prima di stipulare il contratto nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, il RUP procede alla verifica completa dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

8. Sugli affidamenti diretti di cui ai precedenti comma 5, e comma 6, si procederà ad effettuare i controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre n. 445, in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, da effettuarsi, con la seguente periodicità:

- a. con cadenza semestrale saranno effettuati i controlli completi su un soggetto affidatario, che risulterà sorteggiato.

Art. 18 La proposta di aggiudicazione

1. Individuato l'operatore economico aggiudicatario, il Direttore Generale/dirigente individuato, su proposta del RUP eventualmente nominato, predispone la determina di aggiudicazione, previa verifica della regolarità della procedura, disponendo la verifica dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della stessa, ai sensi dell'articolo 36, commi 5 e 6-bis del Codice.

2. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario nei termini di cui all'art. 16, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per forniture e servizi, avviene con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata con firma digitale con possibilità di registrazione all'Ufficio delle entrate con spese a carico del contraente.

4. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dal dirigente/responsabile del servizio, salvo diversa esigenza.
5. E' derogata l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, nei limiti e nei casi disciplinati dall'articolo 32, comma 10 del Codice.
6. Tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, compreso quello di nomina della commissione giudicatrice corredato dai *curricula* dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 29 del Codice, devono essere tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e gare.

Art. 19 Esecuzione dei contratti sotto soglia

1. 1. L'esecuzione del contratto potrà avere avvio solo dopo la sottoscrizione dello stesso, ovvero dopo il ricevimento di lettera di accettazione dell'affidamento, salvo le ipotesi di cui all'art. 32 comma 8 del Codice (esecuzione in via d'urgenza).
2. L'esecuzione del contratto è, di regola, diretta dal RUP, che deve curare la verifica del rispetto dei patti, delle condizioni e dei termini contrattuali. Il responsabile unico, nel caso di verificate inadempienze da parte dell'affidatario, provvede a contestarle con relativa proposta al Direttore Generale/dirigente, di applicazione di sanzioni contrattuali pattuite, ovvero di escussione della cauzione definitiva e, nei casi più gravi, predispone la proposta di risoluzione del contratto in danno del contraente inadempiente.

Art. 20 Termini di pagamento

1. La liquidazione delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia disciplinati dal presente Regolamento, viene disposta dal Responsabile finanziario previa attestazione, da parte del RUP/direttore dell'esecuzione, della corrispondenza, del/della servizio/fornitura prestato/eseguita, con quanto pattuito, e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore.
2. Il pagamento relativo alle forniture, previa verifica della regolarità contributiva e a seguito dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, sarà eseguito nel termine indicato nel relativo contratto sottoscritto tra le parti.
3. L'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei confronti dell'Ente, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
4. Ai pagamenti si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 21 Durata dei contratti

1. La durata del contratto può essere modificata se è prevista nei documenti di gara, una opzione di: proroga (cosiddetta tecnica); rinnovo o la ripetizione del contratto (ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Autorità.

2. La proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Autorità.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio on line. Contestualmente è pubblicato nella sezione trasparenza (bandi e contratti) e nella sezione dedicata ai regolamenti dell'Ente.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e le norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di servizi e somministrazioni o forniture.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongono con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento medesimo.
4. Nei casi di cui al comma 3, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata. In particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure o ai limiti di importo stabiliti dal Codice.